

BILANCIO

Nuovo OIC 16 e rilevazione iniziale delle immobilizzazioni

di **Lucia Recchioni**

Il nuovo principio contabile **OIC 16** prevede che le **immobilizzazioni** il cui pagamento sia **differito** rispetto alle normali condizioni di mercato debbano essere iscritte in bilancio **“al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 “Debiti”**”.

Le **novità** introdotte con riferimento alla disciplina sui **debiti** estendono pertanto la loro portata innovativa anche alla rilevazione iniziale delle **immobilizzazioni materiali**.

Il riformulato OIC 19, recependo il nuovo dettato normativo, prevede infatti che i debiti debbano essere rilevati in bilancio secondo il **criterio del costo ammortizzato**, tenendo conto del **fattore temporale**.

Giova preliminarmente ricordare che nel bilancio in **forma abbreviata** e nel **bilancio per le micro-imprese**, i debiti possono essere valutati al **valore nominale**, senza applicare quindi né il criterio del costo ammortizzato né l'attualizzazione.

In tutti gli altri casi, invece, nel caso in cui **non** sia previsto uno specifico **tasso di interesse** a fronte della dilazione, il **tasso di interesse di mercato** dovrà essere utilizzato per **attualizzare** i flussi finanziari futuri che derivano dal debito: il **valore iniziale** di iscrizione del debito (e, quindi, della stessa **immobilizzazione**), sarà pari al **valore attuale** dei **flussi finanziari futuri** derivanti dal debito.

Si ricorda, a tal proposito, che il **tasso di interesse di mercato** è il tasso di interesse che sarebbe stato applicato tra **due parti indipendenti** che intendono negoziare **un'operazione simile** di finanziamento.

Potrebbe tuttavia accadere che, a fronte della cessione dell'immobilizzazione, sia pattuita non solo una dilazione di pagamento, ma anche la **corresponsione degli interessi**. In tal caso:

- troverà applicazione il criterio del **costo ammortizzato**, per cui il debito (e, conseguentemente, l'immobilizzazione) sarà iscritta al **valore nominale del debito, al netto** dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione. I costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sarà inclusa nel calcolo del **costo ammortizzato**, mediante il ricorso al **tasso di interesse effettivo**;
- se il **tasso di interesse** desumibile dalle condizioni contrattuali è **significativamente**

diverso dal **tasso di interesse di mercato**, sarà comunque necessario ricorrere al **tasso di interesse di mercato** per **attualizzare** i flussi finanziari futuri derivanti dal debito.

In forza del **principio di rilevanza**, così come richiamato dall'OIC 19, deve ritenersi che le nuove modalità di iscrizione delle immobilizzazioni trovino applicazione nel caso in cui il pagamento sia differito di oltre **12 mesi**.

Nelle “*Motivazioni alla base delle decisioni assunte*” l'OIC richiama inoltre ulteriori **modifiche**, quali:

- l'eliminazione a qualsiasi riferimento all'**area straordinaria** del conto economico, in quanto non più prevista nella nuova disciplina di bilancio. Ne consegue, pertanto, che le **plusvalenze** non potranno più essere distinte in ordinarie o straordinarie, dovendo necessariamente essere tutte ricomprese nella voce A.5 “*Altri ricavi e proventi*” del conto economico;
- la previsione di nuove disposizioni in tema di **rilevazione iniziale** delle immobilizzazioni, al fine di tener conto del riformulato principio della **prevalenza della sostanza sulla forma**.

L'attuale versione del principio contabile prevede pertanto che le immobilizzazioni debbano essere **rilevate inizialmente** alla data in cui avviene il **trasferimento dei rischi e dei benefici** connessi al bene acquistato: generalmente, tale momento coincide con quello del **trasferimento del titolo di proprietà**, ma, “*se in virtù di **specifiche clausole contrattuali**, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il **trasferimento dei rischi e dei benefici***”.

Si ricorda, infine, che il riformulato principio contabile **OIC 16** ha eliminato la previsione in forza della quale “*i **fabbricati civili** che rappresentano una forma d'investimento possono non essere ammortizzati*”.

È tuttavia oggi previsto quanto segue: “*i fabbricati che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari, ... , **non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile***”.

Seminario di specializzazione

LE REGOLE OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016 E LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >